

R.G. 814/2021



TRIBUNALE DI RAGUSA

DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA

A TRATTAZIONE SCRITTA

Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Cristina Consoli;
letto il ricorso con contestuale domanda cautelare *ex art. 700 c.p.c.*, che precede;
ritenuto che non ricorrono i presupposti dei cui all'art. 669 *sexies*, comma 2, c.p.c. per
l'adozione di un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*;
visto l'art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con l. 17 luglio
2020, n. 77, secondo il quale “*Il giudice può disporre che le udienze civili che non
richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal
deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni*”;

FISSA

al solo fine di esaminare l'istanza cautelare, l'udienza del **23 giugno 2021**;

ASSEGNA a parte ricorrente termine di dieci giorni da oggi per la notifica a controparte
del ricorso introduttivo e del presente decreto;

AUTORIZZA, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la notifica ai docenti controinteressati nelle
forme richieste in ricorso;

DISPONE la trattazione del procedimento cautelare mediante il deposito in telematico
di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma quarto, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34,
conv. con l. 17 luglio 2020, n. 77;

ASSEGNA alle parti termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito
telematico di note di trattazione scritta - anche congiunte - contenenti le sole istanze e
conclusioni; tali note non dovranno essere superiori alle tre pagine (carattere 12), in
conformità al principio di sinteticità degli atti telematici e tenuto conto, altresì, della
riconducibilità delle dette note al contenuto tipicamente sintetico ed essenziale del
verbale d'udienza; esse potranno, quindi, anche fare espresso rinvio alle istanze e
conclusioni già formulate in atti precedentemente depositati;



AVVISA le parti che il mancato deposito di note scritte, nel termine sopra indicato, sarà considerato come mancata comparizione, ai fini dell'adozione dei provvedimenti opportuni;

AVVISA le parti che dell'udienza sarà redatto verbale telematico con indicazione delle modalità di trattazione e adozione del relativo provvedimento, e che all'esito la causa sarà trattenuta in decisione (con deposito della sentenza entro il successivo termine di quindici giorni) ovvero assunta in riserva;

AVVISA le parti che hanno facoltà di presentare istanza di trattazione orale fino a dieci giorni prima dell'udienza;

FISSA

altresì, dinanzi a sé, l'udienza di discussione della controversia a seguito dell'incidente cautelare per il giorno 1 dicembre 2021, ore 9,30 e ss., avvertendo i convenuti che hanno l'onere di costituirsi in cancelleria almeno dieci giorni prima della detta udienza, depositando memoria difensiva nella quale devono essere espone in maniera precisa tutte le difese in fatto e in diritto e indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi e nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

MANDA alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta" in relazione all'udienza del 23 giugno 2021.

Ragusa, lì 01/05/2021.

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Cristina Consoli

